

ATI COSTITUITA "AUTOSTAZIONI DI MILANO"

On.le
**ART – Autorità di Regolazione dei
Trasporti**
Ufficio Servizi e Mercati Retail
Via Nizza 230
10126 Torino
Alla c.a. Gent.ma Dott.ssa Ivana Paniccia

Trasmissione a mezzo PEC

Vigevano, 21 Marzo 2018

Prot. 18US97

Oggetto: Vs. delibera n. 27/2018. Procedimento per la definizione di misure regolatorie volte ad assicurare condizioni di accesso equo e non discriminatorio alle autostazioni che soddisfano le esigenze di mobilità dei passeggeri attraverso la connessione intermodale e intramodale dei servizi. Avvio nuova fase di consultazione. Documento di consultazione.
Osservazioni e proposte.

Onorevole Autorità,

facendo seguito alla pubblicazione del Documento di Consultazione afferente la procedura in oggetto, ci preghiamo di illustrarVi di seguito, in qualità di esercenti autolinee sia di TPL che di MLP, le nostre osservazioni e proposte in relazione ai quesiti ivi formulati.

Misura 1 – Ambito di applicazione

Punto 1 In generale, il riferimento alle sole Regioni e Province Autonome è certamente limitativo; pertanto, si chiede di tener conto che le autostazioni sono individuate (anche) dai Comuni in qualità di proprietari delle relative aree e/o infrastrutture; difatti, nel caso della Scrivente, ADM è concessionaria delle autostazioni di Milano - Lampugnano e di Milano - San Donato, entrambe di proprietà del Comune di Milano (concedente), senza che sussista alcuna influenza e/o funzione in merito né della Regione Lombardia, né della Città Metropolitana di Milano;

Punto 1.a) dopo "autostazioni in cui vi è connessione tra servizi di trasporto a media lunga percorrenza su gomma e una o più modalità ovvero tipologie di servizi di trasporto della stessa o di diversa natura" si chiede di inserire "quali stazioni metropolitane, stazioni ferroviarie, porti e aeroporti".

Punto 1.b) Si concorda.

Punto 1.c) dopo "in particolare se sedi di stazioni ferroviarie, porti o aeroporti" si chiede di inserire "nonché capolinea di metropolitane".

Punto 2 Si concorda.

Punto 3.a) dopo "condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle autostazioni e alle strutture ivi insistenti a qualsiasi vettore ne faccia richiesta, purché munito delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente" si chiede di inserire "l'accesso all'autostazione non può essere elemento discriminatorio per il rilascio dell'autorizzazione".

Punto 3.b) Si concorda.

ATI COSTITUITA "AUTOSTAZIONI DI MILANO"

Misura 2 - Prospetto Informativo dell'Autostazione (PIA)

In generale si concorda, tranne al

Punto 5.a) dopo "*le modalità di rilascio*" si chiede di inserire "e di revoca". Infatti, il gestore della autostazione deve essere in grado di porre rimedio, nel rispetto della legalità, in tutti i casi in cui i vettori agiscano reiteratamente in violazione delle regole di accesso all'autostazione, ovvero risultino gravemente morosi; con tale ultimo riferimento, il PIA e/o il contratto di servizio potranno prevedere il rilascio di una garanzia fideiussoria da parte del vettore.

Misura 3 - Criteri per definire le condizioni di utilizzo della capacità, degli spazi e dei servizi delle autostazioni

In generale si concorda, tranne al

Punto 3 dopo "*La richiesta di accesso può essere rifiutata dal gestore soltanto per motivi di saturazione della capacità dell'autostazione*" si chiede di inserire "nonché nei casi di revoca previsti nel PIA". Vedi sopra nota al Punto 5.a.

Misura 4 - Criteri per la definizione di condizioni economiche di accesso alle autostazioni

In generale si concorda, tranne al

Punto 2 dopo la lett. g) si chiede di inserire la lett. h) recante la seguente previsione
"*h) eventuali sanzioni e penali, ivi compresa l'escussione della garanzia fideiussoria, nel caso di violazione degli obblighi contenuti nel PIA e nel relativo contratto di servizio da parte dei vettori*".
Vedi sopra nota al Punto 5.a.

Misura 5 - Criteri e modalità per stabilire le condizioni di accessibilità fisica delle autostazioni

In generale si concorda, tranne al

Punto 1.c) si chiede di eliminare "condizioni di viaggio riservate agli accompagnatori" in quanto si tratta di attività di esclusiva pertinenza dei vettori.

Misura 6 - Condizioni di accessibilità commerciale delle autostazioni

In generale si concorda, tranne al

Punto 4 dopo "*I titoli di viaggio emessi all'interno dell'autostazione sono offerti al pubblico alle medesime condizioni tariffarie vigenti per il servizio interessato, senza alcuna discriminazione o sovrapprezzo*" si chiede di inserire "e con applicazione ai vettori interessati di identiche royalties sui titoli di viaggio emessi". Infatti, il gestore della autostazione quale gestore della biglietteria unica deve essere remunerato dal vettore con *royalties* dirette sui biglietti venduti, ovvero con un corrispettivo previsto nel PIA/contratto di servizio.

Misura 7 - Informazioni al pubblico e modalità di loro erogazione nelle autostazioni

In generale si concorda.

Misura 8 - Monitoraggio delle condizioni di accesso alle autostazioni

In generale si concorda.

ATI COSTITUITA “AUTOSTAZIONI DI MILANO”

Misura 9 – Modalità e tempi di applicazione

In generale si concorda, tranne:

Punto 1 - Punto 3 e Punto 4 i termini di trasmissione delle informazioni all’Autorità si sovrappongono; si chiede di coordinarli adeguatamente tra loro. Vedi nota alla Misura 1 – Punto 1.

Punto 2 In generale, il riferimento alle sole Regioni e Province Autonome è certamente limitativo; pertanto, si chiede di tener conto anche dei Comuni in qualità di proprietari delle relative aree e/o infrastrutture.

Cordiali saluti

ATI COSTITUITA “AUTOSTAZIONI DI MILANO”
S.T.A.V. S.p.A. – Line S.p.A. – Air Pullman S.p.A.
la mandataria S.T.A.V. S.p.A.

